

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE
FUNZIONI DI VIGILANZA

AVVISO PUBBLICO

Per l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito, del bene immobile confiscato alla criminalità organizzata ubicato nel comune di Roma, in via Roccabernarda 14/16, ai sensi della DGR n. 127 del 21 marzo 2017 e dell'art. 48, comma 3, lettera c) del d.lgs 159/2011.

Art. 1
(Oggetto)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, lettera c), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni*) e dal regolamento regionale del 29 marzo 2017 n. 8, nonché in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 21 marzo 2017, allegato B, è indetto Avviso Pubblico per la concessione in uso, a titolo gratuito, del bene immobile sotto indicato:

Immobile ubicato nel Comune di Roma, Via Roccabernarda 14/16 Dati catastali: Foglio 1003; particella 535; superficie catastale totale 386 mq - superficie corte esclusiva 298,93 mq. Bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al patrimonio indisponibile della Regione Lazio con decreto n. 0024112 del 30/05/2016

2. Il bene immobile di cui al comma 1 è ulteriormente descritto nella "Scheda Immobile" allegata al presente avviso (**Allegato 1**).

Art. 2
(Finalità)

1. La concessione in uso del bene è finalizzata a favorirne il riutilizzo e la fruizione per finalità sociali, anche allo scopo di restituire alla collettività beni frutto di proventi di attività illecite, contribuendo in tal modo a rafforzare la percezione dell'equità e la fiducia nelle istituzioni.

Art. 3
(Destinatari dell'Avviso)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 159/2011 e dell'articolo 3 del r.r. 8/2017, possono presentare istanza per l'assegnazione in concessione in uso, a titolo gratuito, del bene:

- a) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche, iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel registro regionale del volontariato;

- b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e alla legge regionale 27 giugno 1996 n. 24 iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, nell'albo regionale delle cooperative sociali;
- c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383 del 7 dicembre 2000 e alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel registro regionale o nazionale delle associazioni;
- d) associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche;
- e) comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche;
- f) le comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali.

2. Rientrano tra gli enti di cui al comma 1, in particolare, anche:

- a) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del d.lgs 04/12/97 n. 460, iscritte, alla data di pubblicazione presente avviso, all'anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze (DM 18/07/2003 n. 266);
- b) le organizzazioni non governative già riconosciute ai sensi della legge 49/87 e di cui all'art. 26 della l. 125/2014;
- c) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- d) le associazioni iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, al registro nazionale delle associazioni che svolgono attività in favore dei migranti di cui all'articolo 52 del DPR 394/99 e al registro regionale delle associazioni a favore dei cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 27 della l.r. 10/2008, nonché al registro regionale delle associazioni che operano in favore degli emigrati di cui all'art. 6 della l.r. 23/2003;
- e) le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute e iscritte alla data di pubblicazione del bando al Registro Nazionale delle A.S.D. del C.O.N.I.

Art.4 (Verbale di sopralluogo)

1. La Regione concede in uso il bene immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2. I soggetti interessati a presentare istanza di concessione possono prendere visione dell'immobile attraverso apposito sopralluogo.

3. Il sopralluogo è effettuato dal legale rappresentante dell'ente o da persona da lui incaricata, munita di delega scritta, nei giorni 27 aprile 2017 e 4 maggio 2017, previo appuntamento, almeno tre giorni prima, ai seguenti recapiti:

-e-mail: sicurezza.legalita@regione.lazio.it

-tel: 06 51688210 (dal lunedì al venerdì h 10.00-12.30/13.30-15.30)

Art.5 (Modalità di presentazione dell'istanza di concessione)

1. I soggetti interessati alla concessione del bene di cui all'art.1 devono presentare apposita istanza utilizzando il modello allegato al presente avviso (**Allegato 2**).

2. L'istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante contiene, in particolare, oltre ai dati identificativi dell'ente, le dichiarazioni concernenti l'eventuale presa visione del bene, di essere a conoscenza degli obblighi a carico del concessionario ai sensi degli articoli 12 e 13 dell'Avviso e, comunque, ai sensi del r.r 8/2017.

3. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) **Documentazione concernente atto costitutivo, statuto, bilancio, in originale o copia conforme a norma di legge:**

l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, il bilancio approvato dell'ultimo anno.

b) **Il progetto di gestione che il soggetto richiedente propone di svolgere,** tramite l'utilizzo del bene del quale chiede la concessione, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, contenente, in particolare:

- le attività da svolgere nell'immobile e il relativo ambito di intervento (a titolo esemplificativo: inclusione sociale e cittadinanza attiva – qualità della vita, disabilità, prevenzione forme di discriminazione/razzismo, minori, giovani, anziani, sport, pari opportunità, apprendimento, impegno civile, legalità, ecc; tutela e valorizzazione del territorio - sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e rurale, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale, culturale e artistico; servizi/attività socio-assistenziali - assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave, prive di sostegno familiare -“Dopo di noi” – case famiglia, centri di accoglienza, antiviolenza);
- i problemi e i bisogni su cui si interviene, nonché i destinatari delle attività che si intende porre in essere nel bene confiscato, il numero di utenti cui le attività sono destinate;
- la durata del progetto e la durata del rapporto di concessione che si intende proporre (nel limite previsto dall'articolo 11 del presente Avviso), anche in relazione al tipo di attività, alle spese che l'assegnatario dovrà sostenere in base agli interventi da eseguire sui beni al fine del loro immediato utilizzo;
- la ricaduta sul territorio dal punto di vista sociale, economico e del contesto di riferimento;
- eventuali integrazioni e coerenza delle attività con ulteriori strumenti di programmazione per lo sviluppo locale e integrazione sociale; eventuali protocolli di intesa/convenzioni già attivati o da attivare con altri enti; coinvolgimento della comunità di riferimento con l'obiettivo di sviluppare un senso di riappropriazione comunitario, un consenso condiviso e un sostegno diffuso nei confronti delle azioni progettuali proposte;
- modalità di comunicazione all'esterno, eventuali contatti di rete a livello cittadino sia con soggetti pubblici sia con soggetti privati, eventuale attivazione di adeguate forme di trasparenza e comunicazione con la cittadinanza, anche attraverso l'apertura di sportelli adibiti alle informazioni con il pubblico;
- il piano economico relativo alla gestione, con adeguata specificazione in merito alla sostenibilità economica e organizzativa del progetto, con particolare riferimento alle attività e al mantenimento della struttura.

c) **Relazione sulle attività già espletate dall'ente e sulla struttura e dimensione organizzativa,** dalla quale emerge, tra l'altro:

- l'idoneità della struttura organizzativa dell'ente a far fronte al progetto da mettere in atto nel bene immobile confiscato;
- le capacità professionali – organizzative impiegate per la realizzazione del progetto da realizzare, allegando, ove possibile, il curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati, specificando l'esistenza di dipendenti o soci dipendenti;

d) **Descrizione degli eventuali interventi da effettuare sul bene richiesto in concessione** al fine di renderlo compatibile rispetto al progetto presentato, con l'indicazione:

- degli eventuali costi che il concessionario si impegna a sostenere, ritenuti necessari ai fini della utilizzabilità del bene per le attività di cui al punto b);

- dei tempi previsti per la messa a regime del bene ai fini dell'attività proposta;
- delle eventuali autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati necessari per l'avvio delle attività con l'indicazione dei tempi presunti;

e) **Relazione analitica descrittiva delle eventuali attività già svolte e analoghe a quelle che si intendono realizzare utilizzando il bene**, specificando:

- l'eventuale utilizzo di altri beni confiscati alla criminalità organizzata;
- i committenti per i quali si è svolto il servizio (enti locali, altro);
- la data di inizio e di scadenza dell'affidamento;
- il numero totale dei mesi di gestione;
- gli estremi dell'atto di affidamento.

f) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà**, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, in carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, da redigere secondo il modello di cui all'**Allegato 3** attestante:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di essere in regola con la normativa in materia antimafia (art. 67 del D.Lgs 159/2011), di non essere destinatario di sentenze, anche non definitive, di condanna di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), di non essere comunque sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare il tipo di reato contestato);
- che dell'ente non fanno parte soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, o loro ascendenti, discendenti, coniugi o persone stabilmente conviventi, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado;
- i dati relativi alla iscrizione nei registri/albi/elenchi/estremi decreti di riconoscimento dell'ente, previsti dalla normativa di settore statale e regionale di riferimento - a titolo esemplificativo:
 - per le organizzazioni di volontariato, il numero e la data di iscrizione nel registro regionale del volontariato;
 - per le cooperative sociali: il numero e la data di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;
 - per le associazioni di promozione sociale, il numero e la data di iscrizione nel registro regionale o nazionale dell'associazionismo;
 - per le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986 e s.m.i. il numero e la data del decreto di riconoscimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - per le ONLUS, gli estremi dell'iscrizione presso l'anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze (DM 18/07/2003 n.266);
 - per le ONG, gli estremi dell'atto di riconoscimento di cui alla L.49/87 e di cui all'art.26 della L. 125/2014;
 - per le associazioni che svolgono attività in favore dei migranti, gli estremi dell'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 52 del DPR 394/99 e dell'iscrizione al registro regionale delle associazioni a favore dei cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 27 della l.r. 10/2008;
 - per le associazioni che operano in favore degli emigrati l'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 6 della l.r. 23/2003;
 - per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, gli estremi

- dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle A.S.D. del C.O.N.I;
- ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/2007 e successive modifiche:
 - di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
 - di applicare le condizioni normative retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
 - di essere in regola con la normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99, oppure di non essere soggetto a tale norma;
 - di rispettare la normativa in materia di tutela dell'ambiente;
 - assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della presente istanza, di condanne o di altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di rapporti di lavoro
 - di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;

g) Fotocopia del documento di identità

Art.6

(Termini e modalità di presentazione dell'istanza)

1. Le istanze, corredate della documentazione richiesta, devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente Avviso pubblico, con le seguenti modalità alternative di invio:

- a) mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo concessionebeniconfiscati@regione.lazio.legalmail.it
In tal caso, la validità della trasmissione e della ricezione del messaggio inoltrato via pec è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli allegati inviati con tale modalità dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile;
- b) a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito al seguente indirizzo: Regione Lazio, Direzione regionale Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza, Area "Politiche per la sicurezza integrata e lotta all'usura", Via del Serafico 127, cap. 00142 Roma.
- c) mediante consegna a mano del plico, all'Ufficio corrispondenza "Spedizione/Accettazione" della Regione Lazio, ubicato in Roma, Via del Serafico 127, I° piano - stanza 191, durante le ore di apertura al pubblico, dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.15 e il venerdì dalle 08.00 alle 14.15.

2. Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede esclusivamente il timbro del servizio di accettazione della Regione Lazio.

3. La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

4. Qualora la data di scadenza per la presentazione delle istanze dovesse coincidere con il sabato o giornata festiva, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.

5. Il recapito tempestivo del plico resta ad esclusivo rischio del mittente.

6. Sul plico contenente la domanda e la documentazione richiesta, ovvero nell'oggetto dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), deve essere apposta la seguente dicitura:

“Avviso pubblico per la concessione d'uso a titolo gratuito del bene immobile confiscato alla criminalità organizzata ubicato nel comune di Roma, in via Roccabernarda 14/16 ”.

Art. 7
(Cause di esclusione)

1. Sono escluse le istanze:
- a) pervenute da soggetti che non rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3;
 - b) prive della documentazione e dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - c) pervenute oltre il termine perentorio di cui all'articolo 6.

Art. 8
(Commissione di Valutazione)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del r.r. 8/2017, la valutazione delle istanze è effettuata da una commissione composta:
 - dal Direttore della direzione regionale competente in materia di beni confiscati, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - dal Direttore della direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio o suo delegato;
 - dal Direttore della direzione regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato;
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Direzione regionale competente in materia di beni confiscati, designato dal Direttore medesimo.
3. La commissione procede alla valutazione delle istanze secondo i criteri di cui all'articolo 9 e sulla base di una valutazione comparativa delle stesse, verificando preliminarmente l'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 7.
4. La commissione ha facoltà di chiedere eventuali chiarimenti ai soggetti proponenti, che devono comunque essere forniti entro il termine massimo di dieci giorni dalla ricezione.
5. La commissione, a seguito di valutazione e sulla base del punteggio attribuito a ciascuna proposta, redige la graduatoria dei soggetti idonei che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 50.
6. La commissione redige l'elenco dei soggetti esclusi, con la relativa motivazione.

Art. 9
(Criteri di valutazione)

1. La commissione valuta le istanze pervenute assegnando i punteggi, da 0 a 100, ad ogni singolo richiedente sulla base dei seguenti criteri:

Criterio di valutazione	Punteggio massimo
Qualità della proposta progettuale relativa alle attività che verranno svolte all'interno della struttura e l'impatto che possono avere dal punto di vista sociale, economico, e del contesto di riferimento (tenendo anche conto di eventuali integrazioni/coerenza con ulteriori strumenti di programmazione di integrazione sociale locale, eventuali protocolli di intesa, coinvolgimento della comunità di riferimento, modalità di comunicazione con la cittadinanza)	Fino a 35 punti
Capacità/sostenibilità organizzativo/ professionale ed economica	Fino a 25 punti
Specificata attenzione alle fasce deboli della popolazione	10 punti
Esperienza e professionalità acquisite in attività analoga a quella che si intende realizzare; precedente esperienza nella gestione di beni confiscati	Fino a 10
Tempi previsti per la funzionalità a regime della proposta presentata	Fino a 20 punti
Totale	Fino a 100

2. Sono considerati idonei i progetti con un punteggio minimo pari a 50.

Art. 10
(Approvazione della graduatoria e provvedimento di concessione)

1. La Direzione regionale competente, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione:
 - a) approva la graduatoria da pubblicare sul BURL;
 - b) adotta il provvedimento di concessione in favore del soggetto che risulterà vincitore del presente avviso.
2. La pubblicazione sul BURL assume valore di notifica legale, ferme restando le specifiche comunicazioni al soggetto che risulterà assegnatario.
3. Il Direttore della Direzione procede, quindi, agli adempimenti necessari per la successiva sottoscrizione della convenzione con il concessionario, ai sensi dell'articolo 5 del r.r. 8/2007.

Art. 11
(Durata della concessione e rinnovo)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della r.r. 8/2017, la concessione è rilasciata per un periodo non superiore ad anni 9 (nove), rinnovabile in considerazione della permanenza dell'interesse pubblico-sociale perseguito. La richiesta di rinnovo deve pervenire alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, la durata della convenzione è comunque modulata in relazione all'attività del progetto per il quale il bene viene concesso in uso, nonché delle risorse economiche che si ipotizzano necessarie per consentire il riutilizzo.

Art.12
(Obblighi del concessionario)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del r.r. 8/2017, la concessione prevede, in particolare, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, del pagamento delle imposte e delle tasse, la disciplina delle modalità di autorizzazione per eventuali interventi sul bene.

2. Nell'atto di concessione, indipendentemente dal tipo di attività da svolgere con il bene concesso, sono comunque previsti a carico del concessionario, in particolare:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informata la Regione dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per la responsabilità civile verso terzi;
- d) l'obbligo di chiedere agli enti competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, eventualmente previsti dalla normativa vigente per l'espletamento delle attività progettuali per le quali è stata rilasciata la concessione;
- e) l'obbligo di rispettare le norme in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, assistenza, previdenza, assicurazione dei lavoratori;
- f) l'obbligo di informare immediatamente la Regione in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura del bene concesso;
- g) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte della Regione, ove non siano di ordinaria manutenzione, fermo restando l'acquisizione da parte del concessionario di tutti i nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti dalla normativa vigente;
- h) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché le imposte e le tasse derivanti dal bene, ad eccezione di quelle che, per espressa ed inderogabile previsione di legge, gravano sul proprietario;
- i) l'obbligo di trasmettere annualmente alla Regione:
 - l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare ogni eventuale variazione;

- copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) l'obbligo di esporre sui beni concessi una o più targhe di ampia visibilità dall'esterno, sulla quale dovrà essere apposto lo stemma della Regione Lazio e la seguente dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata, ora patrimonio della Regione Lazio";
 - m) l'obbligo di inserire nel materiale divulgativo relativo alle attività poste in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma della Regione Lazio e, in caso di prodotti derivanti dalla coltivazione dei terreni, l'obbligo di inserire nelle confezioni di vendita anche la dicitura seguente: "Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata nella Regione Lazio";
 - n) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, comprensiva delle eventuali migliorie, restando comunque il concessionario obbligato verso la Regione al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso;
3. Alla cessazione della concessione le eventuali addizioni o migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà della Regione.

Art. 13 **(Cessione del bene e del contratto)**

1. Il concessionario non può concedere o sub affittare a terzi, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, la concessione.

Art. 14 **(Decadenza dalla concessione)**

1. Il concessionario decade dalla concessione qualora contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure ponga in essere atti ed iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano a specifiche disposizioni di legge.

2. Il concessionario decade altresì, in particolare, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che il concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività e, comunque in caso di applicazione delle misure di prevenzione e delle sentenze di condanna di cui all'articolo 4, comma 9;
- b) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, il contratto o costituisca sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
- c) qualora dovessero sopravvenire cause che determinino per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni alle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni alle norme in materia di danni ambientali;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso.

3. In caso di decadenza dalla concessione, il concessionario non potrà essere beneficiario di nuova concessione.

Art.15 **(Tutela della privacy)**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Regione Lazio, per le finalità di selezione del beneficiario e saranno trattati anche successivamente alla formazione della graduatoria, per finalità inerenti alla concessione in uso del bene. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al bando, pena esclusione dallo stesso.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini del bando, si informa che:

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura di selezione e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento dei dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione al bando stesso;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196/2003;
- con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 16 **(Informazioni)**

1. Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. - sottomenù: "Argomenti/Sicurezza/Bandi e Avvisi".
2. Sul medesimo portale regionale saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. E' onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.
3. Il responsabile del procedimento è:
D.ssa Maria Calcagnini
Direzione regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza
Area Politiche per la Sicurezza e Lotta all'Usura.
Via del Serafico n. 127 – 00142 Roma
Recapiti telefonici:
06/5168 8136
06/5168 8257